



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE  
Struttura Diritto Annuale

*Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone non più operative ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247– Aggiornamenti all'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con L. 11 settembre 2020, n. 120*

## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Visto** l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

**Vista** la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed, in particolare, l'art. 8;

**Visto** il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante “*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*”;

**Vista** la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*”;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**Visto**, allo scopo, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

**Considerato** il I comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

**Rilevato** che il richiamato D.P.R. n. 247/2004, come riformato dal citato art. 40 del D.L. n. 76/2020, si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali e delle società di persone non più operative;

**Ravvisata**, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

**Visti**, inoltre, il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 247/2004 citato, che disciplina la modalità di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio per le società di persone, previa verifica delle condizioni di procedibilità indicate dalle lett. da a) a e) del primo comma;

**Considerato**, in particolare, che, la norma sopra citata dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese inviti gli amministratori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro, nonché alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa, ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività;

**Tenuto conto** che, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle lettere raccomandate oppure quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, in caso di irreperibilità, e verificato, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 che, nel patrimonio della società da cancellare, rientrano beni immobili, il procedimento venga sospeso e gli atti rimessi al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, 3° comma del più volte citato D.P.R. n. 247/2004;

**Atteso** che, decorso il termine di cui sopra, in assenza di beni immobili in capo alle società interessate, il Conservatore del Registro delle Imprese, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

**Considerato**, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente, obbligo **avvalorato** dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;

**Premesso** quanto sopra e **rilevato** che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte di quanto indicato nel precedente capoverso, ma, altresì, alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

**Rilevato**, altresì, quale ulteriore elemento, che - sovente - la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori, pubblicato nella visura;

**Ritenuto** che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

**Visto**, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n 241/1990 s.m.i. il quale recita che *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

**Ritenuto** che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

**Coniugato**, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

**Rammentato** che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Roma è *on line*, e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet*;

**Visto**, dunque, il Regolamento per la pubblicazione degli atti nell'Albo camerale approvato con delibera del Consiglio n. 4 del 5 marzo 2018;

**Rammentata**, allo scopo, la propria precedente disposizione del 3 luglio 2019 n. 82516, recante "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma c.c. – modalità di avvio del procedimento", che ha esteso ai procedimenti finalizzati alla cancellazione delle società di capitali nelle fattispecie previste dall'art. 2490 c.c. le forme di notificazione previste dal citato art. 8, terzo comma, L. n. 241/1990 s.m.i.;

**Rammentato**, altresì, che le comunicazioni di avvio dei procedimenti finalizzati alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. e i provvedimenti di cancellazione, conclusivi di tali procedimenti, vengono già pubblicati in Albo camerale e - successivamente - in modo permanente sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese";

**Avvalorata** la forma di pubblicità in parola, anche per i procedimenti di cancellazione d'ufficio avviati ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, dapprima, con l'Atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese al Conservatore, prot. 157082/2019 del 12 dicembre 2019, poi armonizzato alla novella dell'art. 40 DL 76/2020, con Disposizione del Conservatore prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020 ed estesa con Disposizione del Conservatore prot. 22748/2021 del 18 febbraio 2021 anche alle cancellazioni d'ufficio delle società di capitali ex art. 40 D.L. citato;

**Valutato**, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dal D.P.R. n. 247/2004, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

**Precisato**, tuttavia, che in ossequio a quanto disposto dal Giudice del Registro delle Imprese con l'Atto d'indirizzo prot. 157082/2019, per la fattispecie di cui all'art. 3 comma primo, lett. d) del D.P.R. n. 247/2004, "*mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi*" la modalità di avvio del procedimento di cancellazione resterà quella della raccomandata A/R indirizzata al socio superstite, in qualità di unico

soggetto obbligato al deposito della domanda di integrazione della compagine sociale nel Registro delle Imprese;

**Valutate**, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle società interessate della determinazione di scioglimento e, dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore che dell'elenco delle posizioni coinvolte;

### **DISPONE**

- di procedere alla pubblicazione del provvedimento di messa in scioglimento e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 3, D.P.R. 247/2004, per quindici giorni, nell'Albo camerale *on line* tranne che per la fattispecie di cui alla lett. d) "*mancata ricostituzione della pluralità dei soci*";
- di iscrivere il provvedimento suddetto nelle visure delle società coinvolte;
- di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale in seguito ad accertamento positivo sulla titolarità di immobili ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 247/2004 come integrato dall'art. 40, comma primo D.L. 76/2020;
- di pubblicare il provvedimento del Conservatore e l'elenco delle società interessate nella sezione del sito istituzionale "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese – Imprese individuali e società di persone";
- di cancellare dal Registro delle Imprese, le società che non abbiano fornito elementi idonei a dimostrare, la persistenza dell'attività sociale della società, con determinazione del Conservatore, da pubblicare, sia in Albo camerale, per quindici giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali", in modo permanente;

### **ORDINA**

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale relativa alle cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE

Barbara Cavalli

Roma, 7 aprile 2021